

IPOTESI DI ACCORDO

Oggi, 10 gennaio 2018, presso la sede di Confindustria Firenze, si sono incontrati:

per la società **SNAITECH S.p.A.** la Dott.ssa Lavinia Pupelli (Direttore Risorse Umane e Organizzazione) e la Dott.ssa Cecilia Ferro (Responsabile Amministrazione e Gestione del Personale), con l'assistenza dell'Avv. Massimo Dramis (qui di seguito "**Snaitech**" o la "**Società**")

per **Confindustria Toscana Nord**, la Dott.ssa Elena Lanfranchi

per le **OO.SS.**:

la **FIOM CGIL**, in persona del Sig. Massimo Braccini (Segretario Generale della Regione Toscana, con delega nazionale) e del Sig. Mauro Rossi (Segretario Generale della Provincia di Lucca)

la **FILCAMS CGIL**, in persona del Sig. Danilo Lelli (per la Segreteria Nazionale)

la **UILM**, in persona del Sig. Giacomo Saisi

la **RSU**, in persona dei Sig.ri, Veronica Ferrari, Fabiana Mey, Roberta Tessandori Bernini, Viviana Danzi e Alessandro Giambastiani

(qui di seguito, collettivamente, le "**OO.SS.**").

Premesso che


- ◆ Snaitech, con comunicazione datata 30 ottobre 2017, ha dato avvio, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, alla procedura per il licenziamento collettivo di n. 14 (quattordici) dipendenti iscritti a Libro Unico del Lavoro presso le proprie sedi di Milano, Via Ippodromo, 100; Porcari (LU), Via Boccherini, 19, 39 e 57; Roma, Via Goito, 58/A, cui vengono applicati il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Aziende del Terziario;
- ◆ nel corso dell'esame congiunto previsto dall'art. 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, sono state approfondite le ragioni che hanno comportato l'avvio della procedura di riduzione di personale e l'impossibilità di garantire il riassorbimento dei profili professionali in esubero al termine del periodo di ricorso al Fondo di Integrazione Salariale concordato con le OO.SS. mediante l'Ipotesi di Accordo del 16 maggio 2017, successivamente ratificata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con accordo del 26 maggio 2017;
- ◆ Snaitech in data odierna ha reso noto alle OO.SS. che, per effetto delle iniziative di gestione degli esuberanti già concordate tra le parti a seguito del ricorso al Fondo di Integrazione Salariale, il numero delle eccedenze si è ridotto a complessive 2 unità presso le sedi di Milano, Via Ippodromo, 100 e Porcari, Via Boccherini, 57, rispettivamente con profilo professionale di Addetto Amministrazione e Gestione del Personale ed Addetto Gestione Collaudi ed Attivazione;



- ◆ le OO.SS., preso atto di quanto sopra esposto, hanno comunque ribadito alla Società la necessità di porre in essere le iniziative non traumatiche per la gestione del personale eccedente oggetto del verbale di incontro del 13 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso, la Società e le OO.SS. (qui seguito, collettivamente, le “Parti”) convengono quanto segue.


1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La Società, quale soluzione alternativa ai licenziamenti, procederà alla ricollocazione dei profili professionali in esubero di cui alle premesse in altre unità produttive presso le quali sussistono le esigenze tecniche, organizzative e produttive necessarie per procedere al loro riassorbimento.
3. In particolare, le sedi di destinazione saranno quella di Porcari, Via Boccherini 57, con riferimento al profilo professionale di Addetto Amministrazione e Gestione del Personale e quella di Peschiera Borromeo (MI), con riferimento al profilo professionale di Addetto Gestione Collaudi ed Attivazione.
4. Trattandosi di unità distanti più di 50 KM da quelle di origine, troverà applicazione quanto previsto dal verbale di incontro del 13 dicembre 2017, che si intende di seguito richiamato:
 - a) La ricollocazione avrà effetto dal 1 febbraio 2018. Dal 1 al 31 gennaio 2018 i dipendenti usufruiranno delle ferie e dei permessi maturati e maturandi e, per l'eventuale residuo, di permessi retribuiti a carico della Società. Resta inteso che tale periodo avrà valore quale termine di preavviso ai sensi delle discipline dei C.C.N.L., ove applicabile;
 - b) ai dipendenti ricollocati verrà messo a disposizione dalla Società, un alloggio fino al 31 dicembre 2018, al fine di agevolare il reperimento da parte degli stessi di una abitazione;
 - c) ai dipendenti ricollocati verrà inoltre riconosciuta, a titolo di *una tantum*, una somma lorda complessiva di euro 5.000=(cinquemila/00). Tale importo, per il personale che si trasferirà unitamente al proprio nucleo familiare, verrà incrementato di ulteriori euro 1.000=(mille) lordi per ogni componente dello stesso (coniuge e figlio/i), come risultante dallo stato di famiglia. Il complessivo importo lordo come sopra calcolato, sarà corrisposto in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di febbraio 2018 e, data la natura eccezionale e straordinaria dell'erogazione, non avrà incidenza su alcun istituto differito, ivi incluso il TFR;
 - d) ai dipendenti trasferiti verrà infine riconosciuto il rimborso delle spese di trasloco, previa presentazione di idonea documentazione fiscale per un importo in linea con le normali tariffe di mercato;
 - e) il trattamento come sopra determinato ai punti che precedono, sostituisce integralmente ad ogni effetto la disciplina prevista dai C.C.N. L. in materia di trasferimento;
 - f) il pagamento degli importi di cui sopra è subordinato alla sottoscrizione tra la Società e i singoli lavoratori di verbali di conciliazione individuali, ai sensi dell'art. 411 cpc, che prevedono l'accettazione del trasferimento e la rinuncia ad ogni pretesa ad esso connessa;
 - g) nei casi in cui la ricollocazione dovesse comportare l'assegnazione ad una diversa mansione appartenente alla medesima categoria legale ma non riconducibile all'attuale inquadramento contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art 4, comma 11, della legge n. 223/91 e dall'art. 2103, comma 4, cod. civ., i dipendenti manterranno invariati i livelli di inquadramento e la retribuzione in essere.



5. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto che si è conclusa, con accordo, la procedura di cui all'art. 4 legge 223/91.
6. La presente ipotesi di accordo sarà soggetta all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori, le cui risultanze saranno comunicate per iscritto alla Società dal coordinamento sindacale. In caso di esito positivo, la presente intesa si intenderà definitiva.

Letto, approvato e sottoscritto


per Snaitech S.p.A.



per Confindustria Toscana Nord



per FIOM CGIL:



per FILCAMS CGIL

per UILM:



per la RSU:

